


COMUNE DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14.09.2020

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- 1 Contenuto del regolamento
- 2 Comunicazione del regolamento

CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- 3 Compiti
- 4 Competenza territoriale

CAPO III - CORPO DI POLIZIA LOCALE

- 5 Istituzione del Corpo o Servizio
- 6 Direzione e vigilanza
- 7 Stato giuridico ed economico del personale
- 8 Organico
- 9 Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio
- 10 Gerarchia
- 11 Compiti del responsabile
- 12 Compiti degli addetti al controllo e coordinamento
- 13 Compiti degli agenti distintivi

CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 14 Finalità dei servizi
- 15 Ordini e disposizioni di servizio
- 16 Obbligo di intervento e di rapporto
- 17 Presentazione in servizio
- 18 Orario di servizio e orario di lavoro
- 19 Prolungamento del servizio
- 20 Reperibilità
- 21 Mobilitazione, necessità ed emergenze
- 22 Inidoneità psico-fisica

CAPO V-NORME DI COMPORTAMENTO

- 23 Norme generali di comportamento
- 24 Riservatezza e segreto d'ufficio
- 25 Cura della persona
- 26 Il saluto
- 27 Encomi, elogi e ricompense

CAPO VI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

- 28 Formazione e aggiornamento professionale
- 29 Addestramento fisico

CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

- 30 Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme
- 31 Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme
- 32 Tipologia delle uniformi
- 33 Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio
- 34 Distintivi di grado
- 35 Distintivi di specialità
- 36 Decorazioni nastrini
- 37 Decorazioni regionali

- 38 Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile
- 39 Strumenti di autotutela - Definizione e caratteristiche
- 40 Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela
- 41 Veicoli in dotazione
- 42 Uso dei veicoli e altri strumenti in dotazione

CAPO VIII- DISPOSIZIONI FINALI

- 43 Tutela dei dati personali
- 44 Norme abrogate
- 45 Pubblicità del regolamento
- 46 Casi non previsti dal presente regolamento
- 47 Rinvio dinamico
- 48 Allegati
- 49 Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle norme regionali, del vigente statuto comunale, disciplinano il servizio di polizia locale e l'istituzione del servizio di polizia locale, nel rispetto delle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- al d.lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- al Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001;
- alla Legge Regionale del 13 gennaio 2005, n. 1;
- al Regolamento Regionale del 29 gennaio 2016, n. 1

Art. 2 - Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e al Presidente della Regione Lazio.

CAPO II – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 3 - Compiti

1. Al servizio di Polizia Locale, gestito da questo comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni manifestazioni o cerimonie;
- d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità legittimate a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
- g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
- i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e ss.mm. ii e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune;
- m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal sindaco.

2. Gli addetti alla polizia locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni.

Art. 4 - Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.
2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:
 - a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate dal Responsabile del servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.
3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

CAPO III – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 5 - Istituzione del servizio

1. È istituito il servizio di Polizia Locale del Comune di Tolfa quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Art. 6 - Direzione e vigilanza

1. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Responsabile del servizio, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del corpo o servizio di polizia locale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il sindaco.

Art. 7 - Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla polizia locale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 8 - Organico

1. L'organico e la struttura gerarchico-funzionale del servizio di polizia locale vengono stabiliti dalla giunta comunale in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 9 - Qualità rivestite dal personale del servizio

1. Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:
 - a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
 - b) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Responsabile del servizio e agli addetti al coordinamento e controllo e agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti, ai sensi del combinato disposto, dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 10 - Gerarchia

1. La gerarchia nell'ambito della polizia locale è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti, a parità di categoria dall'anzianità nella stessa. L'anzianità è determinata dalla data di inquadramento a tempo indeterminato nell'ente; a parità di tale data, da quella del provvedimento di inquadramento alla categoria precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.
3. Gli appartenenti alla polizia locale devono eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che la direttiva sia palesemente illegittima, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se la direttiva è rinnovata per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire la direttiva quando l'atto sia previsto dalla legge penale quale reato o costituisca illecito amministrativo.
4. Ove all'esecuzione della direttiva si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.
5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

Art. 11 - Compiti del responsabile del servizio (Comandante del Corpo)

1. Il Responsabile del servizio della polizia locale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla polizia locale.
2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il Responsabile del servizio:
 - a) Prepara giornalmente l'ordine di servizio (foglio di servizio) per gli Agenti in turno recante disposizioni in merito alla tipologia di controlli da eseguire e le località ove tale attività dovrà essere svolta, verificando che tali disposizioni non siano disattese e sulla base dei rapporti di servizio ricevuti, adotta opportuni provvedimenti;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità operative secondo le specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti la polizia locale;
 - d) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
 - e) assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
 - f) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al comune;
3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:
 - a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
 - c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
 - d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la polizia locale;
 - e) a curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
 - f) a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello stato e la polizia locale degli altri comuni, nello spirito di collaborazione e del

migliore andamento dei servizi in generale;

g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;

h) ad inoltrare al sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del corpo o servizio e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;

i) a rappresentare la polizia locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.

4. In caso di assenza o impedimento, il Responsabile del servizio viene sostituito secondo la procedura disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, ad eccezione degli atti di polizia giudiziaria per i quali viene sostituito secondo l'ordine gerarchico stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12 - Compiti degli addetti al coordinamento e controllo (sottoufficiali)

1. Gli addetti al coordinamento e controllo coadiuvano il Responsabile del servizio e dirigono le unità operative cui sono assegnati.

2. In particolare:

a) sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di categoria inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;

b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sotto ordinato;

c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;

d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio;

e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Responsabile del servizio nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 13 - Compiti degli Agenti

1. Agli agenti di polizia locale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:

a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;

c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;

d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;

e) partecipare alle operazioni di protezione civile;

f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione degli atti nell'ambito dei propri compiti istituzionali (atti di P.G. e Polizia Stradale);

g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;

h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;

i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;

j) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;

m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

n) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;

- o) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psicomotoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del sindaco;
- r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 14 - Finalità dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal sindaco al Responsabile del servizio per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 15 - Ordini e disposizioni di servizio

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché, per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Responsabile del servizio o chi lo sostituisce, dispone con ordini di servizio scritti (e/o verbali), l'espletamento del servizio.

2. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

Art. 16 - Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al corpo o servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.

2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al corpo o servizio deve richiedere gli interventi necessari.

3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il corpo o servizio devono essere sempre rivolte al Responsabile del servizio. È vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.

4. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Responsabile del servizio, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 17 - Presentazione in servizio

1. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

Art. 18 – Orario di servizio e Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa.

2. Il Responsabile del servizio potrà articolare l'orario di lavoro e del servizio del personale con apposito provvedimento in osservanza dei seguenti criteri generali:

- a) garantire almeno due turni giornalieri articolati in antimeridiani e post-meridiani;
- b) prevedere l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio del personale – escluso il

titolare di posizione organizzativa – su n. 6 giorni lavorativi la settimana;

Art. 19 - Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:

- a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;
- c) per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 20 - Reperibilità

1. Per garantire gli interventi di urgenza, il Responsabile del servizio dietro direttiva dell'organo esecutivo dell'amministrazione comunale può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al corpo o servizio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 21 - Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia locale possono essere mobilitati in continuità.
2. Il Responsabile del servizio può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
3. Gli appartenenti alla polizia locale devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 22 - Inidoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita commissione sanitaria.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti alla polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 23 - Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del corpo o servizio di polizia locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del corpo o servizio di polizia locale.
6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla polizia locale devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sotto ordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art.24 - Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti al proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 - Cura della persona

1. Il personale della polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta.
2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 26 - Il saluto

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto: alla bandiera nazionale, al gonfalone del comune, al sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.
2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al corpo o servizio di polizia locale i quali sono tenuti a rispondere.
3. Gli appartenenti al corpo o servizio di polizia locale debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.
4. È dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 27 - Encomi, elogi e ricompense

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto del Responsabile del servizio;
 - b) encomio semplice del sindaco;
 - c) encomio solenne deliberato dal consiglio comunale;
 - d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.
3. Nella ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della polizia locale, celebrata il 20 gennaio di ogni anno, sono consegnati al personale della polizia locale degli enti locali

della Regione gli attestati di riconoscimento e gli encomi ottenuti per merito di servizio e le decorazioni regionali.

Art. 28 - Formazione e aggiornamento professionale

1. Tutto il personale della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'amministrazione comunale.
2. Il Responsabile del servizio può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'amministrazione comunale.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
4. Il Responsabile del servizio è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

CAPO VI - FORMAZIONE. AGGIORNAMENTO. ADDESTRAMENTO

Art. 29 - Addestramento fisico

1. Il Responsabile del servizio può organizzare e proporre all'amministrazione comunale periodici corsi di addestramento fisico.

CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 30 - Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi.
2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario e di equipaggiamento di accessori aventi le caratteristiche determinate ai sensi dell'art. 15 L.R. n° 1 del 03/01/2005 e dell'art. 4 del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.
3. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di rispettare le norme sull'uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente regolamento. Il comandante sovrintende al rispetto di dette norme, vietando l'impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del servizio di polizia locale. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
4. Il comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell'ente locale o per qualsiasi altro titolo.
5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell'uniforme, il comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento dovesse avvenire per negligenza dell'interessato gli oneri economici relativi saranno posti a suo carico. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.
6. È fatto obbligo agli appartenenti ai corpi di polizia locale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio di polizia locale, di restituire all'amministrazione tutto il vestiario e l'equipaggiamento.

Art. 31 - Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme

1. È vietato:
 - a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
 - b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
 - c) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi

non contemplati dal presente regolamento o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;

d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

e) indossare orecchini pendenti e, sull'uniforme, gioielli e monili;

f) derogare, alle modalità d'uso delle uniformi previste dal presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia locale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), il comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza. Il comandante può vestire l'abito borghese, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.

4. L'uso dell'uniforme, ed in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. La facoltà di indossare l'uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, in itinere, di attività di carattere personale. Il Comandante può autorizzare l'uso dell'uniforme al di fuori dell'orario di servizio ove sussistano giustificati motivi.

5. Le amministrazioni locali assicurano la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario costituenti l'uniforme e dei relativi accessori.

6. Il comandante, in base ai cambiamenti stagionali e climatici, dispone la variazione dell'uniforme da invernale a estiva e viceversa.

Art. 32 - Tipologia delle uniformi

1. L'uniforme della polizia locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.

2. L'uniforme è:

a) ordinaria;

b) di servizio operativo;

c) di onore e rappresentanza;

3. Sono previste varianti e integrazioni alle uniformi per lo svolgimento dei seguenti servizi operativi:

a) servizio appiedato;

b) per servizio motomontato;

4. L'uso dell'uniforme di onore e di rappresentanza è disposto dal comandante.

5. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti **nell'allegato A** del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

Art. 33 - Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di microchip, in uso al distintivo di servizio recante il numero di matricola.

La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L'eventuale smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando, anche ai fini degli ulteriori adempimenti.

2. Tutte le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di microchip sono gestite dalla Regione.
3. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'allegato A del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.
4. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell'ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.
5. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza in caso di servizi operativi riservati, ad applicare sull'abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

Art. 34 - Distintivi di grado

1. I distintivi di grado indicano l'ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l'espletamento funzionale dei servizi. Essi sono indossati con tutte le uniformi.
2. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio acquisisce automaticamente il grado previsto nell'allegato B del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1. Il segno distintivo di grado attribuito al comandante non può essere attribuito agli altri appartenenti al servizio di polizia locale e determina l'articolazione dei gradi del servizio di polizia locale. La posizione di sopra ordinazione di comandante è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.
3. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido e si classificano in:
 - a) gradi per berretto rigido;
 - b) gradi per contropalline;
 - c) gradi pettorali;
 - d) gradi per giubbe da cerimonia;
4. L'ordinazione dei ruoli e, nell'ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti al servizio di polizia locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell'Allegato B del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.
5. La conversione dei gradi già rivestiti dal personale inquadrato in categoria C appartenente al servizio di Polizia Locale del Comune di Tolfa, è attuata in base alla tabella di cui alla sezione B2 dell'allegato B del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1 senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti.
6. La conversione dei gradi già rivestiti dal personale inquadrato in categoria D appartenente al servizio di Polizia Locale del Comune di Tolfa è attuata in base alla tabella di cui alla sezione B2 dell'allegato B del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.
7. I dipendenti assunti a tempo determinato mantengono la qualifica di Agente di Polizia Locale.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale in quiescenza è riconosciuto, a solo titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio

Art. 35 - Distintivi di specialità

1. I dipendenti della polizia locale, in possesso di relativo brevetto rilasciato dalle forze armate o dalle forze di polizia o di specifica abilitazione riconosciuta dall'amministrazione locale, possono portare sull'uniforme i relativi distintivi.
2. L'ente locale di appartenenza riconosce il possesso di ulteriori specializzazioni acquisite mediante formali percorsi formativi.

Art. 36 - Decorazioni e nastri

1. Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro oppure di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche.

2. Le decorazioni sono rappresentate sulle uniformi ordinarie da nastri che riproducono i colori del nastro cui è appesa l'insegna metallica. Sull'uniforme di gala sono applicati nastri in formato ridotto.

Art. 37 - Decorazioni regionali

1. Le decorazioni regionali si distinguono in:

a) medaglia e nastro di lungo comando diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell'intero territorio nazionale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore;

b) medaglia e nastro per merito di anzianità di servizio, diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per quindici, venticinque e trenta anni di servizio, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell'intero territorio nazionale;

c) croce e nastro per meriti speciali, previsti per gli operatori di polizia locale particolarmente distinti in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.

2. L'elencazione di cui al comma 1 costituisce ordine di applicazione di nastri e medaglie.

3. Le decorazioni sono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastri sono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria invernale o estiva; le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastri sulla giacca dell'alta uniforme invernale o estiva.

4. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono conferite, previa istanza dell'interessato, dall'Amministrazione presso la quale l'operatore matura i periodi di comando e di servizio, con le modalità procedurali indicate nell'allegato C.

5. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione previa segnalazione inviata:

a) dalle amministrazioni di appartenenza;

b) dal comandante o dal responsabile del servizio;

c) dalle associazioni professionali di categoria;

d) dalle associazioni sindacali e di categoria;

e) da almeno cinquanta operatori di polizia locale;

f) da almeno cinquecento cittadini.

6. La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell'allegato C.

Art. 38 - Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile

1. Il personale della polizia locale può fregiarsi delle onorificenze e ricompense, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 39 - Strumenti di autotutela - Definizione e caratteristiche

1. Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante, la mazzetta distanziatrice e di segnalazione in gomma e gli altri strumenti utili per fornire una protezione specifica da ulteriori rischi derivanti dalle attività della polizia locale.

3. Gli strumenti di autotutela con le relative caratteristiche sono indicati nell'allegato e del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.

Art. 40 - Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale per espletamento dei servizi esterni, previo addestramento, possono essere dotati di strumenti di autotutela.

2. Il comandante, nel rispetto del presente regolamento, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra quelli di cui all'allegato E del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1, e provvede alla loro assegnazione con propria determina.

3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela viene annotata su apposito registro di carico e scarico.

Tale registro viene denominato: "registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela in dotazione agli appartenenti al servizio di Polizia Locale".

Art. 41 - Veicoli in dotazione

1. Le attività di polizia locale sono svolte con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi di servizio, nonché di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, anche di tecnologia avanzata, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.

2. I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti dei dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. ii per i veicoli adibiti a servizi di polizia.

3. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell'Allegato D del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.

4. I veicoli in uso al servizio di polizia locale sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale appartenente alla polizia locale.

5. Per l'espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche e soggetti privati nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

6. Nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell'espletamento delle attività di istituto degli operatori della polizia locale.

Art. 42 - Uso dei veicoli e altri strumenti in dotazione

1. Tutti i veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al servizio di Polizia Locale devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.

2. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla polizia locale.

3. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di polizia stradale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, salvo deroghe.

4. È fatto obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile del servizio lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Art. 43 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali D. Lgs.

30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, *recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*

Art. 44 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 45 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 46 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 47 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.48 – Allegati

1. Sono parte integrante al presente regolamento tutti gli allegati della L.R. 29 gennaio 2016 n.1 “Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio”:

- a) Allegato A “Uniformi, Accessori, Distintivi e Tessere di riconoscimento”
- b) Allegato B “Gradi”
- c) Allegato C “Decorazioni”
- d) Allegato D “Veicoli”
- e) Allegato E “Strumenti di Autotutela”

Art. 49 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.